

Provincia di Biella

**SETTORE
DIRIGENTE**

**TUTELA AMBIENTALE
dott. GIORGIO SARACCO**

**Codice 4
Codice 4**

DETERMINAZIONE N. 2945

IN DATA 03.10.2008

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98, + Valutazione di Incidenza D.P.C.R.16/R/2001, presentato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. - Trivero e denominato: "*Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)*" – Provvedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Azienda: "**LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & F.**" S.p.A.
Sede Legale ed Amministrativa: *Via Roma n. 99/100 – 13835 TRIVERO (BI)*
Partita I.V.A.: **00492610027**

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

VISTA

L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. (recante: "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*") - presentata alla Provincia di Biella: protocollo di ricezione n. 4971 del 24.01.2007, dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. - Trivero, nella persona del Rappresentante Legale sig. Ferraris dott. Franco, per il progetto denominato: "*Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)*", da realizzarsi nei Comuni di Bioglio, Mosso, Tavigliano, Vallemosso e Veglio, ricompreso nell'allegato B2 n. 41 ("*Impianti per la produzione di di energia idroelettrica con potenza installa superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.21995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglie inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore od uguale a 30kW – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (vedi cat. B1, n. 21)*") dell'Allegato A2 alla L.R. 40/98 citata.

DATO ATTO CHE

la realizzazione delle opere in progetto è prevista all'interno del S.I.C. (rif.: "IT1130002 Val Sessera"), è stata contestualmente svolta la procedura finalizzata all'espressione del Giudizio di Valutazione di Incidenza ex D.P.C.R.16/R/2001, per opere o interventi la cui realizzazione interferisca con le esigenze di conservazione di S.I.C.

DATO ATTO CHE

nell'istanza sopra citata, era (oltre al giudizio di compatibilità ambientale) contestualmente richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni o atti di natura autorizzatoria necessari per realizzare ed esercire l'impianto:

- Autorizzazione unica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 D. Lgs. 387 del 29.12.2003, da rilasciare a cura della Provincia di Biella.
- Concessione di Derivazione di acque pubbliche - ex : R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775; D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; L.R. 29 Dicembre 2000 n. 61; D.P.G.R. 29 Luglio 2003 n. 10/R; D.P.G.R. 25 Giugno 2007 n. 7/R; D.P.G.R. 17 Luglio 2007 n. 8/R - da rilasciare a cura della Provincia di Biella
- Autorizzazione per interventi da eseguire a terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ex L.R. 09 Agosto 1989 n. 45, da rilasciare a cura della Provincia di Biella;
- Permesso per costruire ex art. 10 del D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380, per opere di presa e centrali, da rilasciare a cura dei Comuni di:
 - ✓ Bioglio;
 - ✓ Mosso;
 - ✓ Tavigliano;
 - ✓ Vallemosso;
 - ✓ Veglio.
- Autorizzazione a realizzare opere idrauliche in alveo ex R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo Unico per le Opere Idrauliche", da rilasciare a cura della Regione Piemonte (parere unico rappresentante);
- Autorizzazione Paesaggistica ex art. 159 D.Lgs. 22 Gennaio 2002 n. 44 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; da rilasciare a cura della Regione Piemonte (parere unico rappresentante);

PRESO ATTO CHE

L'art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., "*Autorizzazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità*", recita: "L'autorizzazione di cui al comma 3 (n.d.e.: autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni e

integrazioni. *Omissis...*”. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 del citato D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. discende che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è un’autorizzazione unica, che viene rilasciata in dalla Provincia (a seguito di delega della Regione), nell’ambito di un procedimento unico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

PRESO ATTO CHE

a norma dell’art. 12 comma 3 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii. citata, il provvedimento conclusivo del procedimento V.I.A., scaturito dalla presentazione dell’istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi (in quanto possibile) con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie per la realizzazione del progetto esaminato;

E CHE

In ragione di quanto qui sopra precisato, nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 02.05.2007) è stata operata la ricognizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto. E che per tutte le autorizzazioni oggetto di ricognizione la Conferenza dei Servizi ha assentito il rilascio all’interno del procedimento di cui trattasi;

DATO ALTRESI' ATTO CHE

Disposizioni circa il coordinamento tra le procedure di V.I.A. – segnatamente con riferimento all’indicazione dell’art. 12 comma 3 L.R. 40/98 sopra citata – e il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, sono state fornite con la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, nel senso che, una volta appurata la compatibilità ambientale del progetto, il procedimento si sospende per permettere lo svolgimento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, la quale si completa con la (qualora dovuta, ovviamente) sottoscrizione del disciplinare di concessione medesima. Il procedimento ha poi conclusione con l’emanazione di un provvedimento conclusivo contenente giudizio di compatibilità ambientale favorevole e (eventuale) autorizzazione dell’impianto, così rispettando il disposto dell’art. 12 comma 3 L.R. 40/98 citato.

DATO ATTO CHE

Nel limite di 45 giorni fissato per lo svolgimento della fase di evidenza pubblica della documentazione progettuale ed ambientale allegata all’istanza di cui trattasi (24.01.2007– 09.03.2007), prevista dall’art. 14 della L.R. 40/98 comma 1 lett. b), nessun’osservazione del pubblico è pervenuta alla Provincia di Biella

DATO ATTO CHE

L'istruttoria sul il progetto in esame è stata condotta – come dispone la L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - attraverso riunioni dell' Organo Tecnico Provinciale e sedute della Conferenza dei Servizi:

- 12.04.2007 = 1^ Riunione Organo Tecnico, con sopralluogo;
- 02.05.2007 = 1^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi;
- 17.05.2007 = 2^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi;
- 05.11.2007 = 2^ Riunione Organo Tecnico, con esame controdeduzioni integrative trasmesse dal proponente;
- 15.11.2007 = 3^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con espressione dei pareri di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza (entrambi positivi);
- 30.07.2008 = 4^ sessione istruttoria della Conferenza dei Servizi con resa delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto.

Come si evince da quanto qui sopra indicato, al proponente sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in un'unica soluzione (con nota n. 26552 del 21.05.2007, ex art. 12 comma 6 L.R. 40/98 citata) a cui il proponente ha controdedotto in data 28.09.2007 (prot. ricez. n. 47130 del 28.09.2007), trasmettendo quanto richiesto dalla Provincia.

E CHE, PERTANTO

Al termine dell'istruttoria sopra illustrata, con Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2007, avente ad oggetto: *"Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98, + Valutazione di Incidenza D.P.C.R.16/R/2001, presentato dal Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. - Trivero e denominato:"Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)" – Provvedimento di resa del solo giudizio di compatibilità ambientale e Valutazione di Incidenza"* erano espressi positivo giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) e positivo giudizio di Valutazione di Incidenza (per opere interferenti con le esigenze di conservazione dei S.I.C.) sul progetto di cui trattasi.

DATO DOVEROSAMENTE ATTO CHE

i positivi giudizi di compatibilità ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza sopra conseguiti dal proponente con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2008, furono condizionati al rispetto da parte del proponente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. **ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI DPGR n. 8/R del 17.07.2007- Rilascio del DMV: in accordo con quanto previsto dal recente DPGR n. 8/R del 17/07/2007, non si ritiene accettabile- da parte del proponente - il rilascio attraverso una**

tubazione sotto battente. Si prescrive invece al "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. la realizzazione di uno stramazzo tarato con ciglio/soglia di sfioro al di sotto delle soglie di derivazione delle traverse, con asta idrometrica che consenta la lettura del livello a monte dello stesso e la corrispondente scala delle portate. Lo stramazzo predetto dovrà essere adeguatamente mantenuto, al fine di evitare l'intasamento dello stesso ad opera del materiale galleggiante e/o di fondo (n.d.e.: Tale prescrizione è poi stata inclusa nel testo del Disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico (cfr. pag. 15 del medesimo), già sottoscritto dal proponente il giorno 09.07.2008, approvato con il presente provvedimento e ad esso allegato per farne parte integrante e sostanziale);

2. **CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Pendenza falde tetto edifici adibiti a centrale elettrica:** La pendenza falde tetto edifici adibiti a centrale elettrica dovrà essere adeguata, in funzione del tipo di materiale di copertura, a quella adottata sui fabbricati tradizionali della località per lo stesso tipo di materiale di copertura; quindi, se si intendono utilizzare le coperture con lastre in pietra "LOSE" (citate dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. nella documentazione integrativa), la pendenza dovrà essere ridimensionata e adeguata a quella ricorrente dei tetti in "LOSE". Se invece si intende riproporre la pendenza accentuata dei tetti in materiali vegetali, che siano adottati elementi costruttivi atti a garantire, nel tempo, l'azione di scivolamento delle masse nevose (quindi non le "LOSE"), e che consentano un qualificato inserimento paesaggistico (con tonalità scure e naturali adeguate ai cromatismi prevalenti della vegetazione boschiva)(Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali)
3. **CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Muri opere di presa:** I muri, in massi cementati, previsti per nuove opere di presa, dovranno essere realizzati con blocchetti lapidei del luogo, sistemati con giunti a vista (in modo da mitigare la percezione del legante cementizio) e nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche della località (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali)
4. **CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Recupero ambientale:** Contestualmente alla realizzazione delle opere, il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà provvedere prontamente al completo recupero ambientale di ogni superficie interessata dai lavori ed agli interventi di compensazione delle trasformazioni boschive previsti nella più recente proposta progettuale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali)
5. **CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Monitoraggio esterno:** Contestualmente alla realizzazione degli scavi, nei tratti ritenuti significativi della Carta archeologico-mineraria (integrativa), dovrà essere garantito un monitoraggio da parte di archeologi specializzati. In proposito, al fine di adottare le più appropriate misure cautelative, si ricorda che potranno essere consultati i competenti Uffici della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Archeologici per il Piemonte e

che s'intendono fatte salve eventuali indicazioni operative impartite da detta Soprintendenza, facendo presente che, qualora le stesse dovessero comportare variazioni alla situazione di progetto, occorrerà in tal caso presentare, preventivamente all'inizio dei lavori, ulteriore istanza di autorizzazione riferita ai lavori in variante (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali)

6. **ABBATTIMENTO PIANTE - 1:** L'abbattimento delle piante dovrà essere preceduto da un'indagine conoscitiva, al fine di individuare ed evitare il taglio di esemplari di Salix e Populus, che rappresentano piante nutrici per le due specie di lepidotteri di pregio Apatura iris e Limenitis populi, segnalate nella zona; inoltre l'indagine conoscitiva dovrà servire anche per individuare e preservare dal taglio i soggetti vetusti e ricchi di cavità, che potrebbero essere usati per la nidificazione dell'avifauna. Nel caso l'abbattimento sia una scelta obbligata, il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà curare la posa di cassette-nido allo scopo di agevolare la nidificazione (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)
7. **ABBATTIMENTO PIANTE - 2:** Il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà curare che l'abbattimento delle piante non sia effettuato nel periodo di nidificazione dell'avifauna (periodo Marzo – Giugno) (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)
8. **DIVIETO DI ACCUMULO TERRA DA SCAVO:** Per tutto il tracciato che interesserà la strada sterrata si dovrà evitare l'accumulo della terra da scavo ai bordi della strada, al fine di non alterare l'habitat delle scarpate stradali, importante per la ricca comunità di lepidotteri presenti nei tratti segnalati dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. nello Studio di Impatto Ambientale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)
9. **CHIUSURA SCAVI E RIPIANTUMATURA:** Lo scavo per la posa della condotta forzata dovrà essere prontamente richiuso, procedendo a tratti di 30-40 m e ripiantumato degli esemplari arborei tagliati (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)
10. **RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI:** Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato alla condizione iniziale e la cotica erbosa dovrà essere risistemata e ripristinata nei punti in cui risulta danneggiata, con particolare riguardo all'area dell'Alpe Piovale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)
11. **RINATURALIZZAZIONE DELLE SUPERFICI:** Al fine della rinaturalizzazione delle superfici dovranno essere utilizzati il terreno e le zolle vegetali che derivano dalle operazioni di scavo previste. Sia nelle operazioni di rinaturalizzazione che di provvisorio accantonamento del materiale, il proponente dovrà avere cura di rispettare, al momento della posa, la naturale successione originaria degli strati (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)

12. **TEMPISTICHE RECUPERO AMBIENTALE:** *Gli interventi di recupero ambientale dovranno essere effettuati in periodi favorevoli alla ripresa vegetativa, utilizzando specie autoctone ed evitando, per la componente arborea ed arbustiva, sesti di impianto regolari (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)*
13. **INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI RECUPERO:** *Nelle fasi di cantiere e di esercizio dovranno essere utilizzati tutti gli interventi di mitigazione e di recupero previsti nello Studio di Impatto Ambientale per l'ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel territorio e nel contesto ambientale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)*
14. **PROPOSTE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE:** *Per quanto riguarda le proposte di compensazione ambientale, si ritiene che l'introduzione di nuclei boscati a conifere e la loro gestione vada effettuata nell'ambito di un progetto più ampio ed organico di gestione del patrimonio forestale della Valle Sessera e NON come interventi puntuali. Si invita pertanto il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. a prendere contatto con il Settore regionale Gestione Proprietà Forestali regionali e Vivaistiche, al fine di progettare gli interventi suddetti in accordo con le previsioni del Piano Forestale Aziendale della Valle Sessera, di prossima approvazione (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)*
15. **INDAGINE CONOSCITIVA E MONITORAGGIO BOSCO DI ABETE BIANCO ALL'ALPE CUSOGNA - 1:** *Relativamente all'indagine conoscitiva e monitoraggio del bosco di abete bianco all'Alpe Cusogna, il proponente dovrà dettagliatamente specificare le modalità di realizzazione, sempre in accordo con il Settore Regionale Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)*
16. **INDAGINE CONOSCITIVA E MONITORAGGIO BOSCO DI ABETE BIANCO ALL'ALPE CUSOGNA - 2:** *Le progettazioni degli interventi di compensazione ambientale descritte alla suddetta prescrizione n. 15, dovranno essere successivamente sottoposte alla Direzione Regionale Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette)*
17. **COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DELL'AVVIO DEI LAVORI:** *Si prescrive sin d'ora che – nel caso il progetto ottenga il rilascio tutte le autorizzazioni per la sua realizzazione - il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. provveda a fornire tempestiva comunicazione di avvio dei lavori all'ARPA Piemonte - Coordinamento V.I.A.- V.A.S. – Via della Rocca n. 49 – 10123 TORINO (Tel. 011 8153331), al quale è affidata la funzione di controllo sull'effettivo recepimento ed attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute nel presente provvedimento nei punti da 6 a 17 (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette).*

Le predette prescrizioni – nel rispetto a quanto stabilito al punto n. 4 del dispositivo della predetta Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2008 – vengono riassunte nel presente provvedimento, per costituirne parte integrante e condizionante le autorizzazioni col medesimo rilasciate (oltre alle altre prescrizioni emerse nel corso

della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.07.2008, al momento della resa delle autorizzazioni, di cui si dirà nel prosieguo).

DATO ATTO CHE

in data 09.07.2008 - sulla base della compatibilità ambientale del progetto conseguita con Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2007 (provvedimento interlocutorio, non finale, del procedimento di cui trattasi) - la società proponente procedeva alla sottoscrizione, con la Provincia, del Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

POSTO CHE

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 30.07.2008, si è provveduto:

- a prendere atto (nel corso della seduta del 30.07.2008 della Conferenza dei Servizi) della avvenuta sottoscrizione da parte della Provincia e del Proponente del disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche (avvenuta il 09.07.2008);
- a raccogliere tutte le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio necessarie alla realizzazione ed esercizio del progetto.;

CONSIDERATO CHE

Le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di analoga natura, rilasciati (od ottenuti attraverso l'applicazione del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 14-ter della L.241/90 e ss.mm.ii.: comma 7: "*Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata*"; comma 9: "*Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce , a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza*") in occasione della seduta conclusiva del 30.07.2008 dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del proponente delle (ulteriori) seguenti prescrizioni tecniche:

- **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'Art. 1 DELLA L.R. 09.08.1989 n. 45, AD EFFETTUARE LA TRASFORMAZIONE DI USO DEL SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO:**

18. Dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccomandata, al Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile e Attività Estrattive del Settore Provinciale Pianificazione e Sicurezza del Territorio, la data dell'inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori;

19. La realizzazione delle opere dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte ed in accordo con i dettami del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008. In corso d'opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all'adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate. Si ricorda, in proposito, che eventuali varianti sostanziali in corso d'opera al progetto dovranno essere autorizzate dall'Autorità competente e, in quanto ricomprese nelle tipologie degli allegati A1,A2,B1,B2,B3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., previamente sottoposte alle procedure di V.I.A. previste dalla norma predetta.
 20. Dovranno, in ogni caso, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-previsionali, sia in corso d'opera, che al termine dei lavori, per garantire il razionale ed innocuo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle aree di intervento, evitando altresì, nel modo più assoluto, flussi idrici indesiderati verso le aree sottostanti anche in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche;
 21. in corso d'opera si dovranno adottare tutte le precauzioni tecniche ed operative necessarie per evitare nel modo più assoluto il rotolamento di materiale a valle e quelle per prevenire qualsiasi forma di danno ai terreni circostanti e al regolare scorrere di acque dei torrenti e rii limitrofi alle aree di intervento;
 22. la realizzazione delle opere dovrà svolgersi secondo il progetto. I movimenti di terra ed il taglio della vegetazione dovranno essere limitati allo stretto necessario ed in conformità allo stesso;
 23. al termine dei lavori le superfici interessate dalle operazioni di movimento-terra dovranno essere regolarizzate e prontamente inerite, ricorrendo anche a tecniche di idrosemina;
- **PRESCRIZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO A.R.P.A. SULLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE SECONDO IL PROGETTO APPROVATO, SULL'ATTUAZIONE EFFETTIVA DELLE PRESCRIZIONI E SUI MONITORAGGI AMBIENTALI PREVISTI DAL PROPONENTE, ex ART. 8 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.:**
 24. al fine di consentire all'A.R.P.A. Piemonte SC09 Dipartimento di Biella, il controllo dell'effettiva attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto ex art. 8 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è fatto obbligo al "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. di trasmettere al Dipartimento medesimo (A.R.P.A. Piemonte SC 09 - Dipartimento di Biella, Via Trento n. 11 – 13900 Biella – Tel. 015 35813111 Fax 015 35813181) una dichiarazione, accompagnata da relativa relazione esplicativa, circa l'attuazione di tutte le misure di monitoraggio previste: sia di quelle incluse dal proponente nella Relazione Ambientale, sia quelle riportate nel presente provvedimento (*n.d.e.: La presente prescrizione è poi stata inclusa nel testo del Disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico (cfr. pag. 19 del medesimo), già sottoscritto dal proponente il giorno 09.07.2008, approvato con il presente provvedimento e ad esso allegato per farne parte integrante e sostanziale*);
 25. Al fine di consentire all'A.R.P.A. Piemonte SC09 Dipartimento di Biella, il controllo dell'effettiva attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto ex art. 8 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è fatto inoltre obbligo al "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. di concordare con il Dipartimento medesimo i punti sui quali effettuare i monitoraggi e dia tempestiva comunicazione e preavviso dell'esecuzione dei rilievi (*n.d.e.: La presente prescrizione è poi stata inclusa nel testo del*

Disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico (cfr. pag. 19 del medesimo), già sottoscritto dal proponente il giorno 09.07.2008, approvato con il presente provvedimento e ad esso allegato per farne parte integrante e sostanziale);

- **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, ex D.P.G.R. 29.07. 2003 n. 10/R:**

26. Si rimanda al testo del Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico, sottoscritto dalla società proponente in data 09.07.2008 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'Art. 1 DELLA L.R. 09.08.1989 n. 45, AD EFFETTUARE LA TRASFORMAZIONE DI USO DEL SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

27. Si rimanda al testo del Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico, sottoscritto dalla società proponente in data 09.07.2008 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

VISTE, PERTANTO

Le risultanze complessive della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi - tenutasi il 30 Luglio 2008, appositamente svolta per la raccolta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere in progetto - e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. li citata.

DATO ATTO CHE

la valutazione del progetto di cui trattasi, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- gli elaborati progettuali (progetto base + integrazioni e chiarimenti forniti nel prosieguo) presentati dal proponente hanno fornito tutte le indicazioni richieste sia dalla normativa in materia di V.I.A. circa le varie matrici ambientali, sia dal punto di vista del rispetto delle esigenze di conservazione degli *habitat* naturali presenti nel S.I.C. "IT1130002 Val Sessera", sia infine dal punto di vista dei requisiti necessari per il conseguimento delle varie autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura;
- l'istanza era corredata dalla documentazione richiesta sia dalla normativa in materia di V.I.A., sia dalla normativa in materia di Valutazione di Incidenza per opere interferenti con le esigenze di conservazione degli *habitat* naturali presenti in un S.I.C., sia dalla normativa relativa al rilascio delle varie autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura.

- sono state valutate con attenzione le soluzioni progettuali proposte, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla legislazione nazionale e regionale nelle materie interessate (principalmente riguardanti gli impianti per la derivazione di acque pubbliche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili), analizzandone altresì le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali (ecosistemi, paesaggio, geologia e geomorfologia delle aree interessate, presenza di habitat naturali di particolare pregio, ecc.) sistemicamente considerate.
- le risultanze dell'analisi del progetto, condotta da questa Amministrazione con il ricorso all'Organo Tecnico Provinciale previsto dall'art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. – il quale ha svolto apposito sopralluogo presso i luoghi interessati, in data 12.04.2007, come documentato dal verbale agli atti del fascicolo - sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al proponente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

VISTA LA

Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento (ex art. 14-ter comma 6-bis della citata L. 241/90 e ss.mm.ii.) n. **2893** del **30.09.2008** e fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

VISTA LA

Citata Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2007 (provvedimento interlocutorio) recante ad oggetto: *“Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98, + Valutazione di Incidenza D.P.C.R.16/R/2001, presentato dal Lanificio Ermenegildo Zegna & F.” S.p.A. - Trivero e denominato: “Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)” – Provvedimento di resa del solo giudizio di compatibilità ambientale e Valutazione di Incidenza*”

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;

Visto il D.P.R. 12 Marzo 2003 n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 94/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

Visto il D.P.G.R. 16 Novembre 2001 n. 16/R *“Regolamento Regionale recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza”*;

Visto il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e ss.mm.ii., *“Autorizzazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato all'interno dell'elettricità”*;

Visto il T.U. di leggi 11.12.1933, n° 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933;

Vista la D.G.R. 20 settembre 2004 n° 23-13437, di adozione del “Piano di Tutela delle Acque” previsto dall’art. 44 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, come modificata con D.G.R. 17 gennaio 2005 n° 30-14.577;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 13 marzo 2007 n. 117-10731 di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque”;

Visti il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e la L.R. n. 61/2000;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 17/07/2007;

Vista la Legge Regionale 13.04.1994 n° 5 che ha, fra l’altro, subdelegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative, a far data dal 01.05.95, relative all’utilizzo delle risorse idriche concernenti le autorizzazioni per la ricerca l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;

Visto il Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico sottoscritto dalla Provincia di Biella e dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. – Trivero, in data 09.07.2008

Visto la Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*.

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”*

Vista la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”*

Vista la Circolare della Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente n. 14607 del 04.07.2000, sul coordinamento tra procedura V.I.A. e procedura per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;

Visto il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Visto il D.P.C.M. 12.12.2005 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto, in particolare, quanto disposto dall’art. 12-ter comma 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii. citato in premessa;

Visto il Regolamento per la Gestione delle Conferenze dei Servizi della Provincia di Biella D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007;

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di richiamare nel presente provvedimento i positivi giudizi di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza per opere interferenti con le esigenze di conservazione dei S.I.C., già contestualmente espressi nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2007 (provvedimento interlocutorio) circa il progetto denominato: "*Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)*", localizzato nei Comuni di Bioglio, Mosso, Tavigliano, Valle Mosso e Veglio, presentato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. – Trivero, in quanto:
 - le soluzioni progettuali proposte nel progetto, insieme con le prescrizioni assegnate con il presente provvedimento, risultano idonee a garantire il livello di tutela ambientale imposto dalla normativa più recente in materia di derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia;
 - gli aspetti paesaggistici e quelli legati all'inserimento delle opere in progetto all'interno di un S.I.C. – avuto riguardo alle problematiche relative alla conservazione degli *habitat* di grande pregio naturalistico ivi presenti – sono stati assoggettati al vaglio scrupoloso sia dell'Organo Tecnico Provinciale, sia dei soggetti a ciò specificamente deputati partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Gli esiti di detto vaglio hanno consentito di ritenere compatibile – con le prescrizioni all'uopo concepite – la realizzazione delle opere in progetto nelle aree di notevole pregio naturalistico e paesaggistico di cui trattasi
 - L'utilizzo di fonti considerate rinnovabili per la produzione energia elettrica, soddisfa le indicazioni originate dal Protocollo di Kyoto e dalla normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore, comportando un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
- 2) Di stabilire che il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale (e di quello di Valutazione di Incidenza) sia – secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.: termine per l'inizio dei lavori – definito nel termine di **mesi 6** (sei) dalla data del provvedimento che approverà il progetto esecutivo, così come indicato all'art. 18 del Disciplinare di Concessione di derivazione. E' fatta salva la possibilità di prorogare il predetto termine, su motivata domanda del proponente, fino al periodo massimo di 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi art 12 comma 9 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. L'eventuale proroga del termine predetto sposta altresì i termini per l'ultimazione dei lavori.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ex D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, art. 12, ed integra le seguenti autorizzazioni, concessioni od atti equipollenti:

- ✓ Concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso energetico ai sensi del R.D. 11.12.1933 e D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
 - ✓ Permesso di costruire le opere previste nel progetto ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, sui territori comunali di Bioglio, Mosso, Tavigliano, Valle Mosso e Veglio;
 - ✓ Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 26 ottobre 1995, n. 447; Legge quadro sull'inquinamento acustico;
 - ✓ Autorizzazione ad effettuare la trasformazione di uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico rilasciata ai sensi dell'art. 1 della L.R. 09.08.1989 n. 45;
 - ✓ Autorizzazione ad effettuare opere idrauliche in alveo rilasciata ai sensi del R.D. 27.05.1904. Residua la necessità della sottoscrizione – con la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, Via Tripoli n. 33; 13900 Biella (Tel. 015 8551514; Fax 015 8551560) - del Disciplinare di concessione demaniale relativo. Si rammenta a tale proposito la necessità di trasmettere al Settore Regionale predetto, la documentazione progettuale COMPLETA (progetto più integrazioni) in triplice copia, così come dal medesimo segnalato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 12507/14.10 del 14.11.2007, allegata al verbale della seduta del 15.11.2007;
 - ✓ Autorizzazione alla realizzazione di interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e L.R. 20/1989 art. 10 comma 4;
- 4) Di dare atto che la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: *"Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)"* riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03, e pertanto, in virtù del comma 3 dell'art. 12 del citato D. Lgs. 387/2003, l'opera riveste la qualifica di "opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente".
- 5) Di approvare e contestualmente adottare, col presente provvedimento, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 luglio 2008 dal sig. Ferraris dott. Franco, in qualità di Amministratore Delegato del "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A - relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale - in qualità di Allegato "A" - e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Si sottolinea che l'inosservanza del Disciplinare in parola comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;
- 6) Di dare atto che – per mero errore materiale – l'art. 18 "TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI", del Disciplinare di Concessione di derivazione sottoscritto in data 9 luglio 2008 non è riportato nell'indice di pagine 1 e 2 del disciplinare stesso.
- 7) Di assentire ai sensi dell'articolo 2 - comma 1 e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua al "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A (c.f. 00492610027), con sede in Trivero – via Roma n. 99/100 - la concessione per poter derivare una quantità

d'acqua in misura non superiore a litri al secondo massimi 1.600 e medi 506, cui corrisponde un volume annuo di prelievo di metri cubi 14.688.000 - dai torrenti Sessera ed Artignaga nei Comuni di Bioglio e di Mosso, da utilizzare ad uso Energetico (produzione di una potenza nominale cumulativa di kW 1.081,12 di energia elettrica, a mezzo di due centraline ad acqua fluente in cascata);

- 8) Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1 – lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone relativo al periodo intercorrente fra la data del presente provvedimento e il 31 dicembre dell'anno in corso. Detto canone, per l'intera annualità 2008 è fissato nella misura di **Euro 15.362,00 = (Euro quindicimilatrecentosessantadue/00)** in ragione di Euro 14,21 per ogni kW (1.081,12) di potenza nominale media prodotta, ai sensi dell'articolo 2 - comma 1 - lettera d) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R e del successivo aggiornamento all'indice ISTAT disposto con D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente, il canone demaniale sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 9) Di stabilire che, il canone demaniale relativo alla suindicata concessione, sia corrisposto secondo una delle seguenti modalità:
- a. versamento sul conto corrente postale n° 22208128, intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte – Piazza Castello, n° 165 - Torino", indicando nella causale "canone per l'uso di acqua pubblica" e gli estremi del presente provvedimento di concessione;

OPPURE

- b. bonifico bancario su conto corrente postale n° 22208128, intestato a "Tesoreria Regione Piemonte, Piazza Castello, n° 165 – 10122 TORINO", codice I.B.A.N. IT 03 T 07601 01000 000022208128, con la causale "canone per l'uso di acqua pubblica" e l'indicazione degli estremi del presente provvedimento di concessione;
- 10) Di richiedere alla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 44/2000 l'attribuzione del Codice di Utente Regionale (C.U.R.) relativo all'utenza idrica in parola e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima Amministrazione regionale, del canone annuo dovuto per effetto della relativa concessione;
- 11) Di decretare inoltre che, il "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A dovrà corrispondere, con la stessa decorrenza e periodicità previste per il canone demaniale, anche il Sovraccanone relativo al Bacino Imbrifero Montano del fiume Sesia ed il Sovraccanone in favore degli Enti Rivaschi, citati agli Articoli 23 e 24 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 luglio 2008. I relativi versamenti andranno effettuati in base alle percentuali di riparto, agli

importi e alle modalità che saranno indicati alla ditta Concessionaria dagli Enti beneficiari dei Sovraccanoni stessi;

12) Di far presente che al termine della concessione, il concessionario dovrà, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, chiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di cui è titolare un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso Regolamento;

13) Di far presente che - con riferimento all'autorizzazione ex L.R. 09.08.1989 n. 45 contenuta nel presente provvedimento – ai sensi dell'art. 8 della L.R. predetta, il "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A., **prima dell'inizio dei lavori**, dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale di **Euro 516,46** (Euro cinquecentosedici/46) a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate, con le seguenti modalità di versamento:

a) tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Amministrazione Provinciale di Biella – Via Quintino Sella, 12 - BIELLA;

OPPURE

b) direttamente presso la Tesoreria della Provincia di Biella, c/o BIVERBANCA
Direzione Generale di Biella – Via Carso, 15/a - 13900 BIELLA - IBAN IT 96 N 06090 22311 000008000555, indicando quale causale del versamento: "Vincolo Idrogeologico";

OPPURE

c) mediante versamento sul c/c postale n. 13792130, intestato a Tesoreria della Provincia di Biella – Via Quintino Sella, 12 – 13900, BIELLA, indicando gli estremi della legge, numero e data della autorizzazione e quale causale del versamento: "Vincolo Idrogeologico".

14) Di far presente che - con riferimento all'autorizzazione ex L.R. 09.08.1989 n. 45 contenuta nel presente provvedimento – ai sensi dell'art. 9 della L.R. predetta, il "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A. è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opere che consegue, col presente provvedimento (cfr. precedente punto n. 4 del presente dispositivo), la dichiarazione di pubblica utilità.

15) Di stabilire che le autorizzazioni indicate al punto n. 3 del presente dispositivo, soggette a scadenza, saranno singolarmente assoggettate ciascuna alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di riferimento al punto 3 medesimo indicate;

16) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale ed il giudizio di Valutazione di Incidenza positivi di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, nonché il rilascio delle autorizzazioni individuate al punto n. 3 del presente dispositivo siano condizionati al rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'Allegato

“A” al presente provvedimento ed alle rimanenti prescrizioni elencate all'Allegato “B” al presente provvedimento.

- 17) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 18) Di far presente che – secondo quanto comunicato dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta III Settore, Controllo Interferenze Elettriche, Torino, nella nota n. 0006165 del 07.03.2007 (prot. ricezione Provincia n. 14262 del 13.03.2008) allegata in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, della quale fu fornita lettura nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 02.05.2007 e, in quell'occasione, consegnata in copia al proponente (cfr. verbale relativo) – la realizzazione delle opere in progetto è vincolata al rispetto di leggi e prescrizioni, per quanto riguarda la tutela dei preesistenti impianti di TLC, che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione, ai sensi dell'art. 95 D. L.gs. dell'01.08.2003 n. 259 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 214 del 15.09.2003, da parte dell'Ispettorato Territoriale medesimo che sarà rilasciato nei termini previsti dalla Legge dopo che il proponente presenterà la prevista istanza (cfr. la nota allegata in copia sopra citata) all'Ispettorato Territoriale di cui trattasi ed allegando la documentazione nella nota in parola prevista.
- 19) Di trasmettere copia semplice del presente atto al "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A., Via Roma n. 99/100, 13835 TRIVERO (BI), in qualità di soggetto proponente, rendendone comunque disponibile copia conforme a suo eventuale beneficio;
- 20) Di trasmettere copia del presente atto a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 citata, oltre che ai Servizi Provinciali: A) **Risorse idriche ed Acque Reflue**; B) **Energia**; per opportuna conoscenza;
- 21) Di trasmettere copia conforme del presente atto alla Regione Piemonte - Assessorato all'Ambiente: 1) Servizio V.I.A.; 2) Servizio Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni; entrambi correnti in Via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO;
- 22) Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:
- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
 - b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.
- Cfr. tuttavia quanto indicato anche al punto n. 23) successivo
- 23) Di dare tuttavia atto che avverso le problematiche del presente provvedimento strettamente inerenti il regime delle Concessioni di Derivazione di Acque Pubbliche è ammesso invece ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze;

Biella, li.....

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed
Agricoltura
dott. Giorgio Saracco

VISTA la sopra estesa concessione rilasciata dal Dirigente competente, si attesta che il versamento, a titolo di cauzione, della somma di Euro **7.681,00** - indicata nell'articolo 22 – lettera a) del disciplinare sottoscritto in data 9 luglio 2008, è stato accertato sul Capitolo 06040000 - “Depositi Cauzionali”- del P.E.G. 2008 – **accertamento n° 1.080 /08**, e che parimenti è stata impegnata la medesima somma sul Capitolo 09090904 – **impegno n° 1.092/08** “Restituzione di depositi cauzionali”.

Biella, li.....

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
(dott. Giorgio MOSCA)

Pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al
.....

Addì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

ALLEGATO A (Pagine: 1)

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98, + Valutazione di Incidenza D.P.C.R. 16/R/2001, presentato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. - Trivero e denominato: "*Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)*" – Provvedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

(Tale Allegato è costituito dall'esemplare originale del Disciplinare di Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche sottoscritto in data 09.07.2008)

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98, + Valutazione di Incidenza D.P.C.R. 16/R/2001, presentato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. - Trivero e denominato: "Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)" – Provvedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Prescrizioni alle attività di realizzazione e di esercizio delle opere in progetto:

- 1. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO ENERGETICO** di cui al R.D. 11.12.1933 e al D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R: E' fatto, in merito, espresso rimando al testo del Disciplinare relativo, costituente l'Allegato "A" al presente provvedimento ed alle prescrizioni ivi riportate;
- 2. CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Pendenza falde tetto edifici adibiti a centrale elettrica:** La pendenza falde tetto edifici adibiti a centrale elettrica dovrà essere adeguata, in funzione del tipo di materiale di copertura, a quella adottata sui fabbricati tradizionali della località per lo stesso tipo di materiale di copertura; quindi, se si intendono utilizzare le coperture con lastre in pietra "LOSE" (citata dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. nella documentazione integrativa), la pendenza dovrà essere ridimensionata e adeguata a quella ricorrente dei tetti in "LOSE". Se invece si intende riproporre la pendenza accentuata dei tetti in materiali vegetali, che siano adottati elementi costruttivi atti a garantire, nel tempo, l'azione di scivolamento delle masse nevose (quindi non le "LOSE"), e che consentano un qualificato inserimento paesaggistico (con tonalità scure e naturali adeguate ai cromatismi prevalenti della vegetazione boschiva)(Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali);
- 3. CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Muri opere di presa:** I muri, in massi cementati, previsti per nuove opere di presa, dovranno essere realizzati con blocchetti lapidei del luogo, sistemati con giunti a vista (in modo da mitigare la percezione del legante cementizio) e nel rispetto delle tecniche costruttive tipiche della località (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali);
- 4. CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Recupero ambientale:** Contestualmente alla realizzazione delle opere, il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà provvedere prontamente al completo recupero ambientale di ogni superficie interessata dai lavori ed agli interventi di compensazione delle trasformazioni boschive previsti nella più recente proposta progettuale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali);

5. **CONFORMITA' A DISPOSIZIONI D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – Monitoraggio esterno:** Contestualmente alla realizzazione degli scavi, nei tratti ritenuti significativi della Carta archeologico-mineraria (integrativa), dovrà essere garantito un monitoraggio da parte di archeologi specializzati. In proposito, al fine di adottare le più appropriate misure cautelative, si ricorda che potranno essere consultati i competenti Uffici della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Archeologici per il Piemonte e che s'intendono fatte salve eventuali indicazioni operative impartite da detta Soprintendenza, facendo presente che, qualora le stesse dovessero comportare variazioni alla situazione di progetto, occorrerà in tal caso presentare, preventivamente all'inizio dei lavori, ulteriore istanza di autorizzazione riferita ai lavori in variante (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali);
6. **ABBATTIMENTO PIANTE - 1:** L'abbattimento delle piante dovrà essere preceduto da un'indagine conoscitiva, al fine di individuare ed evitare il taglio di esemplari di *Salix* e *Populus*, che rappresentano piante nutrici per le due specie di lepidotteri di pregio *Apatura iris* e *Limenitis populi*, segnalate nella zona; inoltre l'indagine conoscitiva dovrà servire anche per individuare e preservare dal taglio i soggetti vetusti e ricchi di cavità, che potrebbero essere usati per la nidificazione dell'avifauna. Nel caso l'abbattimento sia una scelta obbligata, il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà curare la posa di cassette-nido allo scopo di agevolare la nidificazione (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
7. **ABBATTIMENTO PIANTE - 2:** Il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. dovrà curare che l'abbattimento delle piante non sia effettuato nel periodo di nidificazione dell'avifauna (periodo Marzo – Giugno) (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
8. **DIVIETO DI ACCUMULO TERRA DA SCAVO:** Per tutto il tracciato che interesserà la strada sterrata si dovrà evitare l'accumulo della terra da scavo ai bordi della strada, al fine di non alterare l'*habitat* delle scarpate stradali, importante per la ricca comunità di lepidotteri presenti nei tratti segnalati dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. nello Studio di Impatto Ambientale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
9. **CHIUSURA SCAVI E RIPIANTUMATURA:** Lo scavo per la posa della condotta forzata dovrà essere prontamente richiuso, procedendo a tratti di 30-40 m e ripiantumato degli esemplari arborei tagliati (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
10. **RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI:** Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato alla condizione iniziale e la cotica erbosa dovrà essere risistemata e ripristinata nei punti in cui risulta danneggiata, con particolare riguardo all'area dell'Alpe Piovale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);

11. **RINATURALIZZAZIONE DELLE SUPERFICI:** Al fine della rinaturalizzazione delle superfici dovranno essere utilizzati il terreno e le zolle vegetali che derivano dalle operazioni di scavo previste. Sia nelle operazioni di rinaturalizzazione che di provvisorio accantonamento del materiale, il proponente dovrà avere cura di rispettare, al momento della posa, la naturale successione originaria degli strati (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
12. **TEMPISTICHE RECUPERO AMBIENTALE:** Gli interventi di recupero ambientale dovranno essere effettuati in periodi favorevoli alla ripresa vegetativa, utilizzando specie autoctone ed evitando, per la componente arborea ed arbustiva, sesti di impianto regolari (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
13. **INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI RECUPERO:** Nelle fasi di cantiere e di esercizio dovranno essere utilizzati tutti gli interventi di mitigazione e di recupero previsti nello Studio di Impatto Ambientale per l'ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel territorio e nel contesto ambientale (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
14. **PROPOSTE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE:** Per quanto riguarda le proposte di compensazione ambientale, si ritiene che l'introduzione di nuclei boscati a conifere e la loro gestione vada effettuata nell'ambito di un progetto più ampio ed organico di gestione del patrimonio forestale della Valle sessera e NON come interventi puntuali. Si invita pertanto il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. a prendere contatto con il Settore regionale Gestione Proprietà Forestali regionali e Vivaistiche, al fine di progettare gli interventi suddetti in accordo con le previsioni del Piano Forestale Aziendale della Valle Sessera, di prossima approvazione (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
15. **INDAGINE CONOSCITIVA E MONITORAGGIO BOSCO DI ABETE BIANCO ALL'ALPE CUSOGNA - 1:** Relativamente all'indagine conoscitiva e monitoraggio del bosco di abete bianco all'Alpe Cusogna, il proponente dovrà dettagliatamente specificare le modalità di realizzazione, sempre in accordo con il Settore Regionale Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
16. **INDAGINE CONOSCITIVA E MONITORAGGIO BOSCO DI ABETE BIANCO ALL'ALPE CUSOGNA - 2:** Le progettazioni degli interventi di compensazione ambientale descritte alla suddetta prescrizione n. 15, dovranno essere successivamente sottoposte alla Direzione Regionale Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette);
17. **COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DELL'AVVIO DEI LAVORI:** Si prescrive il "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. provveda a fornire tempestiva comunicazione di avvio dei lavori all'ARPA Piemonte - Coordinamento V.I.A.-V.A.S. – Via della Rocca n. 49 – 10123 TORINO (Tel. 011 8153331), al

quale è affidata la funzione di controllo sull'effettivo recepimento ed attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute nel presente provvedimento nei punti da 6 a 17 (Prescrizione Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Pianificazione Aree Protette).

18. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'art. 1 DELLA L.R. 09.08.1989 n. 45, AD EFFETTUARE LA TRASFORMAZIONE DI USO DEL SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO:

- a. Dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccomandata, al Servizio Protezione Civile del Settore Provinciale Pianificazione Territoriale, la data dell'inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori;
- b. La realizzazione delle opere dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte ed in accordo con i dettami del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008. In corso d'opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all'adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate. Si ricorda, in proposito, che eventuali varianti sostanziali in corso d'opera al progetto dovranno essere autorizzate dall'Autorità competente e, in quanto ricomprese nelle tipologie degli allegati A1,A2,B1,B2,B3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., previamente sottoposte alle procedure di V.I.A. previste dalla norma predetta;
- c. Dovranno, in ogni caso, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-previsionali, sia in corso d'opera, che al termine dei lavori, per garantire il razionale ed innocuo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle aree di intervento, evitando altresì, nel modo più assoluto, flussi idrici indesiderati verso le aree sottostanti anche in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche;
- d. In corso d'opera si dovranno adottare tutte le precauzioni tecniche ed operative necessarie per evitare nel modo più assoluto il rotolamento di materiale a valle e quelle per prevenire qualsiasi forma di danno ai terreni circostanti e al regolare scorrere di acque dei torrenti e rii limitrofi alle aree di intervento;
- e. La realizzazione delle opere dovrà svolgersi secondo il progetto. I movimenti di terra ed il taglio della vegetazione dovranno essere limitati allo stretto necessario ed in conformità allo stesso;
- f. Al termine dei lavori le superfici interessate dalle operazioni di movimento-terra dovranno essere regolarizzate e prontamente inerite, ricorrendo anche a tecniche di idrosemina;

19. PRESCRIZIONE INERENTE I RISCHI DI INQUINAMENTO E GLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI: Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.

- 20. PRESCRIZIONE INERENTE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA TITOLARITA' DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO:** In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente;
- 21. CONSERVAZIONE IN COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO PRESSO L'IMPIANTO:** Il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

